Piano sicurezza incompleto, l'attività continua

Salute e sicurezza

Luigi Caiazza

Dopo l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) alcune Regioni sono intervenute con proprie circolari per fornire alle aziende sanitarie locali (Asl) le istruzioni tecnico/operative per una corretta applicazione delle nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotte con l'articolo 13 del Dl 146/2021.

Appare poco aderente al disposto del punto 3 dell'allegato I al Dlgs 81/2008 l'affermazione fatta da Sardegna e Lombardia secondo cui la violazione si verificherebbe con l'omessa inosservanza sia della formazione che dell'addestramento, trascurando evidentemente che, a differenza della formazione, l'addestramento è specifico ed è dovuto quando «previsto» da una disposizione (articoli 73, 77, 78, 116, 169).

È condivisibile, invece, la precisazione in merito alla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e del piano operativo di sicurezza, secondo cui la violazione con relativa sospensione si verifica se il documento non è stato redatto o elaborato e non anche se sia incompleto, insufficiente o privo di elementi stabiliti dalle rispettive norme di legge.

Sul nuovo articolo 14 del Dlgs 81/2008, la Regione Veneto non ha mancato di esprimere criticità riferite all'approvazione dei propri Piani regionali di prevenzione 2021-2025, strutturati in programmi predefiniti, che rendono difficile ora il coordinamento con l'Inl.

Un secondo ordine di criticità è rappresentato dai disposti normativi contenuti nel Dlgs 81/2008da cui discendono pareri, autorizzazioni o deroghe sui quali occorre che venga definito con quale criterio debbano essere ripartite le istanze che, in caso contrario, dovranno essere inviate sia alle Asl che all'Inl (mentre finora è competente solo l'Asl).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com
La versione integrale dell'articolo